



**DIREZIONE MARITTIMA
DELLA CAMPANIA**



Regione Campania

Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'ambiente
e disinquinamento
Ciclo Integrato delle Acque
Programmazione e gestione dei rifiuti

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'anno duemilatredici il giorno ____ del mese di _____ presso la sede della Direzione Marittima della Campania, sita in piazzale Pisacane - Napoli, tra i costituiti sig.ri:

Contrammiraglio (CP) Antonio Basile, nato a Palermo il 27/04/1957 e domiciliato per la carica in Napoli, piazzale Pisacane, 1 (interno porto) che interviene nella sua qualità di Direttore Marittimo della Campania e di Comandante pro - tempore della Capitaneria di Porto di Napoli, C.F. 80050720632

E

On. Stefano Caldoro, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Napoli, alla via _____, che interviene nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale della Campania con sede legale in Napoli, _____, C.F. _____;

PREMESSO CHE

- il controllo e monitoraggio della filiera dei traffici dei rifiuti, con specifico riferimento agli ambiti, marittimi, costieri e portuali rientra tra le primarie missioni istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- che è obiettivo primario delle Parti con la stipula del presente accordo, consolidare ulteriormente l'intercorrente legame di stretta cooperazione interistituzionale finalizzato alla realizzazione di un sistema gestionale unitario ed integrato, del complesso dei rifiuti prodotti nelle strutture portuali campane di livello regionale, secondi criteri volti ad assicurare elevati standard di protezione dell'ambiente e di sicurezza della salute;
- che detto obiettivo è raggiungibile soltanto attraverso una continuativa attività di vigilanza che possa rappresentare il giusto deterrente contro eventuali fruizioni illecite delle aree in questione;
- che il presente accordo di collaborazione non può sostituire, né modificare eventuali impegni assunti in convenzioni stipulate a livello centrale;

VISTO

- il D.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico", ha dettato

disposizioni tese a ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui;

- in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 7 e 11 del suddetto Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che affida all'Autorità Marittima (Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera) compiti di ispezione e polizia in materia di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi allo scopo di prevenirne l'immissione in mare;
- il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare gli articoli 135, comma 2, e 195, comma 5, che attribuiscono al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera primarie competenze di natura specialistica, rispettivamente in tema di prevenzione ed accertamento di reati ed illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e nella sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti;
- le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., costituiscono principi fondamentali della legislazione statale che le Regioni, nel disciplinare la materia dei rifiuti, devono rispettare ai sensi del comma 2, art. 117 della Costituzione;
- la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, come modificata ed integrata dalla Direttiva 2002/84/CE;
- il DPR 357/1997 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ed il Regolamento Regionale n. 1/2010 emanato con DPGR della Campania n. 9 del 29 gennaio 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 23/01/2012 recante l'approvazione del "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 27/04/2012 recante adozione del "Piano Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)" della Regione Campania, già sottoposto a procedura di Valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza con l'espressione, da parte dell'autorità competente, del parere favorevole di compatibilità ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 10/07/2012 recante approvazione del "Documento di indirizzo per la redazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti di competenza della Regione Campania";
- l'art. 15 "Accordi fra le pubbliche amministrazioni" della L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

CONSIDERATO

- che il sistema portuale regionale campano articolato in 60 porti, approdi e nuovi marine si trova al centro di una mirata politica settoriale di sviluppo concepita secondo un disegno di pianificazione integrata del mare e della terraferma atta a favorire lo sviluppo di relazioni di interdipendenza tra gli elementi del sistema e tra ambiti diversi;
- che lo stesso sistema portuale regionale campano si trova intimamente inserito in un sistema costiero fortemente caratterizzato dalla presenza diffusa di aree di notevole interesse ambientale e paesistico, altresì caratterizzate da una forte pressione antropica;
- il consacrato ruolo assunto in campo ambientale dal Corpo delle Capitanerie di porto quale elemento di collegamento tra gli innumerevoli attori istituzionali e le varie, eterogenee categorie di portatori d'interesse, a vario titolo coinvolti nell'attuazione degli obiettivi strategici nazionali in materia di tutela dell'ecosistema marino e costiero e di gestione integrata delle zone costiere;

- che la Regione Campania e per essa l'Assessorato all'Ecologia, Tutela Ambiente e Disinquinamento, Ciclo Integrato delle Acque – Programmazione e Gestione dei Rifiuti, alla luce del riparto di competenze costituzionalmente sancito in materia, sovrintende e pianifica la programmazione delle politiche ambientali, elabora e promuove gli indirizzi strategici, le azioni, gli strumenti e gli attori, per lo sviluppo sostenibile in Campania, avuto particolare riferimento al ciclo dei rifiuti;
- che le Parti, con il presente accordo, intendono consolidare ulteriormente l'intercorrente legame di stretta cooperazione interistituzionale finalizzato alla realizzazione di un sistema gestionale unitario ed integrato, del complesso dei rifiuti prodotti dalle strutture portuali campane di livello regionale, secondi criteri volti ad assicurare elevati standard di protezione dell'ambiente e di sicurezza della salute;
- la condivisa opportunità, nell'ottica della più ampia valorizzazione e protezione del patrimonio costiero campano e di promozione della cultura ambientale, di realizzare una piattaforma comune di intervento da sostanzarsi nello sviluppo ed attuazione di specifiche iniziative di pulizia dei fondali e degli specchi d'acqua dei porti d'interesse regionale della Regione Campania;
- che ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO**

**Art. 1
(Premessa)**

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente accordo; ai fini di quest'ultimo si intende per **"Regione"** la Regione Campania, **"Assessorato"** l'Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'ambiente e disinquinamento Ciclo Integrato delle Acque Programmazione e gestione dei rifiuti della Regione Campania e **"Direzione Marittima"** la Direzione Marittima della Campania.

**Art. 2
(Finalità)**

La Regione e la Direzione Marittima, come sopra costituiti, concordano di realizzare un coordinato programma di attività per la rimozione dei rifiuti depositati sui fondali e negli specchi acquei dei seguenti porti d'interesse regionale della Regione Campania:

- Sapri;
- S. Angelo (Barano di Ischia);
- Pozzuoli;
- Procida (Chiaiolella);
- Marina della Lobra;
- Amalfi;
- Agropoli;
- Acciaroli.

**Art. 3
(Durata dell'accordo)**

La presente accordo avrà durata annuale con decorrenza dalla data di stipula della stessa, ed è tacitamente prorogata, alle stesse condizioni concordate nella medesima, salva diversa volontà di

una delle parti contraenti che dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata, da inviarsi entro 30 gg precedenti la naturale scadenza contrattuale. Per quanto non esplicitamente disposto, si fa riferimento a quanto previsto per legge in termini di accordo.

Art. 4

(Programmazione ed esecuzione delle attività)

L'attività di cui all'art. 2 verrà svolta con l'impiego e supporto delle componenti navali, subacquee e terrestri di volta in volta individuate dalla Direzione Marittima della Campania. Al fine di concordare, in via preventiva, un calendario degli interventi tenuto conto della specificità dei siti prescelti, nonché assicurare il coordinamento ed il controllo delle operazioni gestionali dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di cui alla presente accordo, sarà indispensabile assicurare il diretto coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, anche ai fini degli obblighi ed adempimenti indicati al successivo art. 5.

Art. 5

(Classificazione rifiuti e operazioni di prelievo)

Per le finalità del presente documento, i rifiuti da prelevarsi nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, sono individuati in base alla classificazione operata, in via esemplificativa e non esaustiva, nell'Allegato 1 al *"Documento di indirizzo per la redazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti di competenza della Regione Campania"* approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 10/07/2012 (Allegato 1 alla presente accordo che ne costituisce parte integrante). Le operazioni di prelievo, saranno condotte in modo tale da non dare origine a tipologie di rifiuti (es. fanghi di dragaggio) diverse da quelle identificate come esposto in precedenza. Restano fermi gli oneri inerenti la corretta gestione dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

Art. 6

(Azioni di tutela ambientale)

Nel caso dei porti elencati al precedente art. 2 e ricadenti in aree della rete Natura 2000 classificate come proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS), come definiti dal DPR n. 357 del 1997 e s.m.i., al fine di determinare la significatività dell'incidenza degli interventi oggetto della presente accordo, qualora non ricadenti tra i casi i esclusione di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2010, è fatto obbligo l'espletamento della fase preliminare di valutazione (*screening*) di cui all'art. 5 del predetto Regolamento.

Art. 7

(Ripartizioni degli oneri economici)

Per la piena ed efficace attuazione del suddetto sistematico programma di cooperazione interistituzionale a protezione e valorizzazione dell'ecosistema marino e costiero, nel corso del periodo di vigenza del presente atto convenzionale, sono a carico dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania gli oneri stimabili in complessivi € 50.000,00 (cinquantamila/00) a copertura delle seguenti esigenze:

- consumi carbolubrificanti per mezzi navali e terrestri direttamente impiegati nelle attività di prelievo dei rifiuti;
- spese di manutenzione/riparazione dei mezzi di cui al punto precedente;
- oneri specifici connessi all'attuazione dei piani per la sicurezza;
- oneri connessi ad attività di approntamento del servizio;
- eventuali oneri derivanti dalla diretta esecuzione delle attività non rientranti delle precedenti categorie ed opportunamente motivati.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria per l'attuazione della presente accordo, anche in caso di rinnovo ai sensi dell'art. 3, è complessivamente pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00) ed è assicurata dalle risorse a valere sul Cap. 1606 - Missione 09 - Programma 02 - Titolo 1 *“Quota pari al venti per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province destinata al finanziamento di interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 27, L. 28/12/95 n. 549 (art. 17, comma 3, LR n. 16 del 7/12/2010)”*, assegnato al Settore 02 - A.G.C. 05 della Regione Campania.

Art. 9

(Modalità di erogazione)

La Capitaneria di Porto di Napoli, sede del Servizio Amministrativo-Logistico per l'area territoriale della Direzione Marittima della Campania, provvederà agli adempimenti finalizzati all'individuazione del fornitore delle prestazioni e dei servizi necessari all'espletamento delle attività, con le modalità previste dalla vigente normativa di settore in tema di acquisizione di beni e servizi. Prima dell'adozione del provvedimento di impegno di spesa da parte dell'Assessorato, la Capitaneria comunicherà i nominativi dei soggetti fornitori, allegando specifica dichiarazione circa le procedure di legge adottate ai fini della loro selezione. Ai fini della liquidazione, le fatture da questi emesse, dovranno recare gli estremi del presente atto ed intestate alla Regione Campania, A.G.C. 05, Settore 02 *“Tutela dell'Ambiente”*. Il pagamento potrà essere effettuato a seguito dell'ultimazione di ogni singolo intervento, previa trasmissione all'Assessorato, di una relazione sintetica inerente le attività eseguite, sottoscritta dal soggetto a tal fine incaricato dalla Direzione Marittima, della rendicontazione delle spese sostenute e documentate, nonché ammissibili sulla base dei criteri stabiliti in base al precedente art. 7 e copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), recanti tipologie, quantità e destinazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività in oggetto. A seguito dell'istruttoria relativa alla documentazione resa dalla Direzione Marittima l'Assessorato provvederà all'adozione del provvedimento dirigenziale di liquidazione della spesa per la gestione della presente accordo nei limiti della copertura finanziaria stabilita al precedente articolo 8.

Art. 10

(Recesso unilaterale)

Ciascuno dei contraenti ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente accordo, dandone preavviso di almeno tre mesi precedenti la naturale scadenza contrattuale. Tale preavviso dovrà essere comunicato in forma scritta e congruamente motivato. In tal caso, nei trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione della comunicazione di recesso, le parti provvederanno alla stesura della contabilità finale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 11

(Diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

Ai sensi degli artt. 1453, 1454 e ss. c.c., nel caso in cui uno dei contraenti risulti inadempiente alle proprie obbligazioni, l'altra parte può inviare formale intimazione ad adempiere nel termine perentorio di trenta giorni, con dichiarazione espressa che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Art. 12

(Efficacia – forma delle modifiche)

Le presenti clausole contrattuali sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'atto sottoscritto. Modifiche al presente accordo potranno essere efficaci e vincolanti solo se a-

dottate in forma scritta e sottoscritte da entrambe le parti per accettazione, pena la inefficacia o nullità delle stesse. Le eventuali modifiche non produrranno novazione dell'accordo, salvo diversa ed espressa volontà delle parti.

Art. 13
(Elezione di domicilio)

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo e per la ricezione di atti e comunicazioni, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- per la Regione Campania, _____ Fax:
- per la Direzione Marittima, Piazzale Pisacane n. 1 (interno porto) - 80133 Napoli. Fax:

Art. 14
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla validità, efficacia o esecuzione del presente accordo, sarà competente il Foro di Napoli, fermo restando comunque il rispetto del foro erariale.

Art. 15
(Rinvio)

Per tutto quanto qui non previsto, il rapporto oggetto del presente accordo sarà regolato ai sensi delle norme e delle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 16
(Efficacia dell'accordo)

La sottoscrizione è subordinata, per le rispettive competenze, alla preventiva approvazione della Giunta Regionale della Regione Campania e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il presente atto viene redatto in triplice copia originale e, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti per l'efficacia.

L.C.S. in Napoli li,

PER LA DIREZIONE MARITTIMA
IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Antonio BASILE

PER LA REGIONE CAMPANIA
On. Stefano CALDORO

Le parti dichiarano di aver concordato, letto e compreso integralmente tutti gli articoli del presente accordo e di approvarli esplicitamente e senza riserva alcuna, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16.

L.C.S. in Napoli li,

PER LA DIREZIONE MARITTIMA
IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Antonio BASILE

PER LA REGIONE CAMPANIA
On. Stefano CALDORO